



Editrice

ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE

L'interpretazione del contratto: cosa è e come funziona. Profili comparatistici con l'istituto della interpretazione delle leggi

Voce di **Alessandra MEI**

Sommario: 1. Introduzione - 2. Brevi cenni sul contratto - 2.1 requisiti, funzioni ed efficacia del contratto tra le parti e verso i terzi. - 2.2. Il dovere di buona fede delle parti dalla fase precontrattuale a quella esecutiva 3. Funzioni dell'interpretazione in ambito contrattuale e natura dei criteri soggettivi e oggettivi - 4. I. criteri soggettivi ex artt. 1362-1365: cosa sono e come si applicano - 5. I criteri oggettivi ex art. 1366-1371 c.c.

1.Introduzione:

Come rilevato da taluni¹, l'interpretazione del contratto è un istituto giuridico disciplinato dagli artt.1362-1371 c.c., la cui operazione si colloca nella cd. teoria generale dell'interpretazione delle leggi di cui all'art. 12 preleggi c.c. Invero, taluna dottrina² afferma che *"come l'interpretazione della legge è diretta a precisare il significato da attribuire ad un testo legislativo, così l'interpretazione del negozio giuridico tende a determinare il significato giuridicamente rilevante da riconoscere ad una dichiarazione negoziale"*.

L'art. 1362³ c.c. si compone di 2 commi: il 1°, come rilevato da alcuni⁴, contiene 2 criteri interpretativi diretti alla ricerca della "comune intenzione delle parti" (sostanziale) oltre il senso (apparente) della lettera delle disposizioni contrattuali; il 2°, invece, indica il luogo in cui trovare la chiave di lettura della "comune intenzione dei contraenti" che l'interprete deve utilizzare per dare il giusto senso alle parole: valutando il loro comportamento complessivo ante e post conclusione del contratto.

Come illustrato da diversi⁵, il concetto di "comune intenzione delle parti" (che ai sensi dell'art. 1362 co. 1 c.c. deve essere interpretata senza limitarsi al senso letterale delle parole dette o scritte in un contratto), nonostante l'apparente chiarezza del testo legislativo che impone la ricerca della comune volontà contrattuale oltre il senso letterale delle parole, è stato interpretato sia in dottrina che in giurisprudenza in molteplici modi.

Secondo la **dottrina cd. psicologica** il contenuto doveva essere accertato con riferimento alla volontà storica delle parti. I seguaci della cd. **dottrina**

¹ Rif. Torrente-Schlesinger in "Manuale di diritto privato", XVIII ed., Milano, 2007 (pag. 539); Gianluca Forgione in "L'interpretazione del contratto" pubblicato in http://www.forgionegianluca.it/CIVILE_PROCCIVILE_COMMERCIALE/CIVILE/CONTRATTO/intepretazione/INTERPRETAZIONE.php par 2.

² Rif. Torrente-Schlesinger in "Manuale di diritto privato", XVIII ed., Milano, 2007 pag. 539, 1° cpv.

³ Recita letteralmente: "Nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto."

⁴ Rif. Francesco Galgano in "Il contratto", II ediz., Milano, 2011, pag. 445

⁵ Rif. Torrente-Schlesinger in "Manuale di diritto privato", XVIII ed., Milano, 2007 (pag. 539); Dott.ssa Alessandra Concas in Criteri di interpretazione del contratto – artt. 1362-1371 c.c, e orientamenti cassazione" pubblicato il 4.3.2013 in <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2858>

obiettiva, invece, affermano che la comune volontà delle parti dovesse evincersi sia dalle espressioni verbali utilizzate che dal comportamento tenuto dalle parti dalla fase precontrattuale sino alla esecuzione del contratto. I fautori dell'**orientamento cd mediano**, infine, ritengono che il significato della comune intenzione dei contraenti debba essere valutato nello stesso modo di una legge dalla quale scaturisce la norma utilizzando i criteri interpretativi soggettivi e oggettivi contenuti rispettivamente negli artt. 1362-1365 c.c. e 1366-1371 c.c.

All'interno di quest'ultimo filone interpretativo, alcuni autori⁶ suddividono i criteri interpretativi presenti negli artt. 1362-1371 c.c. in due gruppi:

- 1) *interpretazione soggettiva* (ex art. 1362-1365 c.c.);
- 2) *interpretazione oggettiva* (di cui agli artt. 1366-1371 c.c.).

Altri giuristi⁷, invece, con maestria e chiarezza rilevano che non sarebbe corretto parlare di interpretazione soggettiva e oggettiva perché l'interpretazione sarebbe sempre oggettiva per due ordini motivi: in primis perché ha come punto di riferimento l'accordo contrattuale; in secondo luogo perché l'interpretazione è condotta con criteri interpretativi obbiettivi fissati dalle disposizioni legislative. Invero, secondo questi ultimi⁸, è più corretto suddividere le disposizioni contenute negli artt. 1362-1371 c.c. in:

- a) **criteri interpretativi di tipo soggettivo** con i quali, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 1362-1365 c.c., si accerta in modo diretto e immediato la portata delle disposizioni contenute nel contratto;
- b) **criteri interpretativi di tipo cd. oggettivo** mediante i quali, invece, ai sensi degli artt. 1366-1371 c.c., l'accertamento avviene in modo diretto e mediato.

⁶ Rif. Francesco Galgano in "Il contratto", II ediz., Milano, 2011 cap. 11, pag.445 e seg.; Dott.ssa Alessandra Concas in Criteri di interpretazione del contratto – artt. 1362-1371 c.c. e orientamenti cassazione" pubblicato il 4.3.2013 in <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2858> nonché Gianluca Forgione in "L'interpretazione del contratto" pubblicato in http://www.forgionegianluca.it/CIVILE_PROCCIVILE_COMMERCIALE/CIVILE/CONTRATTO/interpretazione/INTERPRETAZIONE.php par 2.

⁷ Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1005 nonché Massimo Bianca in "Il Contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag. 378

⁸ Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1005 nonché Massimo Bianca in "Il Contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag. 378

I primi⁹, secondo tale corrente di pensiero, partono dalle dichiarazioni di volontà rese nel contratto ma vengono valutate globalmente e sistematicamente tenendo conto anche del comportamento tenuto sia durante le trattative che nella fase di adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto. Ad essi è riconosciuta dalla maggioranza della dottrina e giurisprudenza carattere di prevalenza sui secondi¹⁰

Invero, a differenza di quanto dettato ex art. 12 preleggi c.c. con riferimento ai criteri ermeneutici di interpretazione delle disposizioni legislative in cui è fatto divieto all'interprete di attribuire altro senso alle parole connesse quando il dato letterale sia talmente chiaro da non potervi attribuire altro significato; l'art. 1362 c.c. sembra sovvertire l'ordine dei criteri letterale e teleologico attribuendo una maggiore rilevanza alla intenzione dei contraenti senza doversi l'interprete limitare al senso letterale delle parole bensì avendo anche riguardo al comportamento complessivo delle parti. Il secondo comma dell'art. 1362 c.c., infatti, come correttamente rilevato dalla richiamata dottrina, orienta l'interprete nella ricerca dell'intenzione delle parti, imponendogli una valutazione sostanziale che non anteponga il formalismo della letteralità del contratto alla sua essenza che, pertanto, dovrà essere ricercata sia nel dato letterale quanto nel comportamento tenuto durante l'intero iter dalla formazione del consenso alla esecuzione del contratto in modo da valutare la cd buona fede. Invero, come rilevato da taluni¹¹, il significato delle parole connesse contenute nelle dichiarazioni di volontà costituiscono uno degli strumenti che insieme al contegno delle parti danno un significato armonico al contratto frutto di una valutazione globale e sistematica. Un autorevole dottrina¹² e un orientamento significativo della giurisprudenza¹³, infatti, escludono che il famoso brocardo latino della "*in claris non fit interpretatio*" possa trovare applicazione con riferimento alla interpretazione del contratto.

⁹ Rif. ai criteri interpretativi di tipo soggettivo ex artt. 1362-1365 c.c.

¹⁰ Rif. ai criteri interpretativi di tipo oggettivo ex art. 1366-1371 c.c.

¹¹ Rif. ai criteri di interpretazione di tipo oggettivo

¹² Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996, pag 1005

¹³ Rif. Cass. Civ., sez. 1°, 5528/81 in Giust. Civ. Mass., 1981, fasc. 10

I secondi¹⁴, invece, trovano applicazione quando l'accordo negoziale sia insufficiente a far emergere la comune intenzione delle parti sicché soccorrono i principi generali propri delle fattispecie astratte con riferimento alla buona fede (art. 1366 c.c.); alla conservazione del contratto (art.1367 c.c.), alle cd. interpretazioni secondo gli usi del luogo in cui si è concluso l'affare (art. 1368 c.c.) ovvero nel caso in cui una disposizione si presti a più interpretazioni a quella più conveniente con riferimento alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369c.c.) nonché nei contratti cd. per adesione applicando quella più favorevole nei confronti dell'aderente (art. 1370 c.c.) e da ultimo quella meno gravosa per l'obbligato (art. 1371 c.c.). Tali secondi criteri, come rilevato dalla maggioranza¹⁵, hanno una precisa gerarchia interna offerta dall'ordine con il quale il legislatore li ha sanciti All'interno della cd. tesi mediana - ancorché siano tutti concordi nel riconoscere una graduazione dei criteri di tipo soggettivo e oggettivo ritenendo i primi¹⁶ principali e i secondi sussidiari; tuttavia, alcuni¹⁷ escludono che il principio "in claris non fit interpretatio" possa trovare applicazione con riguardo alla interpretazione dei negozi giuridici poiché lo stesso art. 1362 c.c. impone all'interprete una valutazione globale e sistematica anche oltre l'apparente dettato dispositivo mentre altri¹⁸ in virtù del "gradualismo" dei criteri quelli sussidiari, incluso quello ex art. 1366 c.c. che dispone la interpretazione secondo buona fede, devono trovare applicazione soltanto se quelli principali letterale e del collegamento tra le

¹⁴ Rif. ai criteri di interpretazione oggettiva ex artt. 1366-1371 c.c.

¹⁵ Rif. . Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996, pag 1005 ;Torrente-Schlesinger in "Manuale di diritto privato", XVIII ed., Milano, 2007 (pag. 539); Dott.ssa Alessandra Concas in Criteri di interpretazione del contratto - artt. 1362-1371 c,c, e orientamenti cassazione" pubblicato il 4.3.2013 in <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2858> nonché Gianluca Forgione in "L'interpretazione del contratto" pubblicato in http://www.forgionegianluca.it/CIVILE_PROCCIVILE_COMMERCIALE/CIVILE/CONTRATTO/interpretazione/INTERPRETAZIONE.php par 2.

¹⁶ Rif. ai criteri interpretativi di tipo soggettivo (artt. 1362-1365 c.c.)

¹⁷ Fra i quali Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli,1996 pag. 1005 e Massimo Bianca in "Il contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag.391 nonché Cass. Civ. n. 511 del 20.1.1984; Cass. Civ. n. 1198 del 25.2.1982; Cass. Civ. n.5073 del 18.8.1986; Cass. Civ. n. 6641 del 5.4.2004

¹⁸ Rif. Cass. Civ. n. 7496 del 13.12.1986; Cass. Civ. n. 4309 del 28.6.1986; Cass. Civ. n. 4333 del 18.4.1995; Cass. Civ. n. 10521 del 6.10.1995; Cass. Civ. n. 19140 del 29.9.2005.

varie disposizioni contrattuali non siano sufficienti ad individuare il comune intento delle parti.

A voce unanime, invece, ritengono che l'analisi ermeneutica debba sempre partire dal dato letterale delle disposizioni contrattuali che formano il contratto, dando alle stesse una lettura sistematica in modo che risultino armonizzate e coerenti le une con le altre come impone il legislatore.

Preferibile, a parere dell'autrice del presente, è l'interpretazione offerta dai primi¹⁹ poiché è più coerente con il dettato dell'art. 1362 c.c. che espressamente impone all'interprete di un contratto di darne una lettura non meramente formale dovendosi avere particolare riguardo a quella che era la comune volontà delle parti, adeguando il significato delle parole dette o consacrate in un documento formale in modo coerente e sistematico con la ratio perseguita dai contraenti rinvenibile nella causa stessa del contratto e manifestata sia con le dichiarazioni di volontà che con il comportamento tenuto dalle parti sino alla esecuzione delle obbligazioni contrattuali, valutandolo in riferimento al dovere di buona fede (vale a dire con la lealtà e la correttezza) imposto alle parti dalle trattative alla esecuzione del contratto.

Invero, l'art. 1366 c.c. è stato definito nella relazione al c.c. n. 622 come punto di sutura tra i criteri di interpretazione di tipo soggettivo e quelli di tipo oggettivo onde valutare se, nella fattispecie concreta sottoposta all'esame dell'interprete, l'affidamento in cui una parte sia caduta possa ritenersi legittimo o meno con riferimento agli artt. 1337 e 1375. Il primo²⁰ dispone che le parti nella cd. fase precontrattuale devono comportarsi secondo buona fede; il secondo²¹, invece, fa riferimento alla buona fede nella esecuzione del contratto. Pertanto, poiché la buona fede costituisce un dovere cui le parti sono soggette dalla nascita all'estinzione dell'obbligazione, condivisibile appare il pensiero di colui che, nella ricerca dei comuni intenti, utilizza insieme ai criteri di interpretazione soggettiva

¹⁹ Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1005 e Massimo Bianca in "Il contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag. 391 nonché Cass. Civ. n. 511 del 20.1.1984; Cass. Civ. n. 1198 del 25.2.1982; Cass. Civ. n. 5073 del 18.8.1986; Cass. Civ. n. 6641 del 5.4.2004

²⁰ Rif. art. 1337 c.c.

²¹ Rif. art. 1375 c.c.

anche quello della interpretazione per buona fede²² poiché essa costituisce il presupposto del vincolo.

Come rilevato anche da altra dottrina²³, in tal modo l'interprete attribuisce un significato alle parole (orali o scritte) contenute in un contratto (o in un atto unilaterale) oltre la mera apparenza risultante dal significato letterale delle parole connesse utilizzate dalle parti nel contratto (orale o scritto) e dunque tenendo conto di esse nonché ai sensi del comma 2, avendo riguardo anche al comportamento tenuto dalle parti anche durante le *cd. trattative precontrattuali*.

In sostanza, volendo usare la stessa espressione di colui che definì l'interpretazione letterale "la regina di tutte le interpretazioni"²⁴ ovvero la "madre di tutte le interpretazioni"²⁵; con riferimento all'art. 1362 c.c., coincidono con la "intenzione dei contraenti" manifestata mediante l'uso di parole valutate insieme con il contegno tenuto dalle parti a partire dalle *cd. trattative proprie della fase precontrattuale* sino alla esecuzione delle prestazioni. Infatti, solo osservando il comportamento complessivo tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione dell'affare, si può con maggiore chiarezza individuare quale fosse la volontà effettiva dei contraenti. D'altronde, il comportamento tenuto dalle parti, in alcuni casi è l'unico linguaggio poiché non tutti i tipi di contratti impongono alle parti l'uso di una forma obbligata²⁶ per la sua validità ed efficacia. Nei *cd. contratti per facta concludentia*, la volontà dei contraenti può rinvenirsi soltanto dal *cd. linguaggio inespreso*. Invero se il linguaggio *cd. espresso* può far emergere dei dubbi interpretativi sulla comune intenzione delle parti, osservando il loro comportamento, l'interprete può portare alla luce

²² In questo senso Pierluigi Mlite in "interpretazione di buona fede" in <http://www.rivistagiuridica.it/home/dottrina/2/index.htm>

²³ Rif. Brocardi.it 2003-2017 in "Art. 1392 c.c. Intenzione dei contraenti" nella spiegazione al comma 1 evidenzia che non limitarsi al senso letterale delle parole significa partire da una interpretazione letterale delle parole senza limitarsi a questo bensì valutando questa con riferimento alla comune intenzione dei contraenti

²⁴ Così definita dal Trib. di Taranto, sez. 2°, del 2.8.2016 con riferimento all'interpretazione letterale

²⁵ Rif. Interpretazione letterale definita Luigi Viola in "interpretazione della legge con modelli matematici", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 24 nonché Trib. Di Taranto, sez. 2° del 2.8.2016 laddove definisce l'interpretazione letterale come "regina delle interpretazioni"

²⁶ Che invece è prevista solo in quei contratti in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam

quelle reali e comuni volontà oltre la mera apparenza e dunque guardando all'essenza.

Prima di analizzare i criteri di interpretazione delle obbligazioni dedotte in un contratto (sia esso orale o scritto), per meglio comprendere la ratio di una interpretazione delle obbligazioni derivanti da un contratto oltre l'apparente dettato normativo in esso contenuto, è quantomeno opportuno un preliminare richiamo, seppur molto succinto, sulla definizione di contratto, la sua funzione socio-economica, i requisiti essenziali, gli effetti interni e verso terzi scaturenti dal contratto nonché il dovere di buona fede dei contraenti ex artt. 1337 e 1375 c.c. dalle trattative precontrattuali alla esecuzione del contratto.

2. Brevi cenni sul contratto

2.1 Requisiti, funzioni ed effetti interni ed esterni

Come noto, il contratto è disciplinato all'interno del 4° libro (dedicato alle obbligazioni) nei titoli 2° (artt.1321-1469 bis c.c.)²⁷ recante disposizioni dei contratti in generale e 3° (artt. 1470-1986 c.c.) disciplinante i cd. contratti tipici²⁸.

L'art. 1321 c.c. nel definire il contratto lo qualifica come l'accordo mediante il quale due o più persone, fisiche o giuridiche, possano costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico-patrimoniale incontrando quale unico limite il rispetto delle pattuizioni concordate con riferimento all'ordine pubblico, al buon costume e alle norme imperative.

Invero, nell'ambito del principio della autonomia negoziale delle parti consacrata nell'art. 1322 c.c., queste ultime sono libere di determinare il contenuto anche fuori dai cd. contratti tipici²⁹ purché la causa del negozio giuridico sia lecita e le disposizioni in esso contenute non siano contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. I contratti tipici e atipici nonché gli atti unilaterali inter vivos aventi ad oggetto atti dispositivi patrimoniali, (art. 1324 c.c.), in quanto compatibili, sono assoggettati alle disposizioni generali sul contratto contenute negli artt. 1321-1469 bis c.c.

²⁷ che trovano espressa applicazione anche per i contratti cd. atipici

²⁸ Che non saranno oggetto analizzati in questa sede

²⁹ Disciplinati nel titolo 3° del libro 4° del c.c.

Come rilevato dalla dottrina³⁰, il codice civile disciplina il contratto mentre il concetto giuridico di negozio giuridico è stato elaborato per marcare l'elemento della volontà dei contraenti di: concludere o no il contratto, determinare il contenuto in modo tipico o atipico, scegliere con chi contrarre; ai quali corrispondono dei limiti sanciti dal legislatore in cui la volontà può esplicarsi. Invero, non sempre le parti sono libere di contrarre o meno essendo talvolta obbligate dalla legge³¹ o dalla stessa volontà privata³². Anche con riferimento alla libertà del contenuto, lo stesso art. 1322 c.c. sancisce che ciò deve avvenire nel rispetto della legge e, con riferimento ai cd. contratti atipici che l'interesse economico perseguito dalle parti debba essere meritevole di tutela. Quanto, invece, alla scelta del contraente, un'attenta dottrina³³ evidenzia che in alcuni casi sebbene il legislatore lasci libero il soggetto di contrarre o meno, nel caso in cui intende farlo non è libero di scegliere con chi. Invero, l'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 riconosce al conduttore di un immobile la cd. prelazione legale nell'acquisto dell'immobile in caso di futura vendita da parte del proprietario-locatario. Poiché all'attribuzione di un diritto in capo ad un soggetto³⁴ corrisponde l'obbligo dell'altro³⁵, quest'ultimo se intende vendere dovrà informare il conduttore della sua intenzione di vendere l'immobile nelle forme dettate dalla legge.

Gli **elementi essenziali**³⁶ del contratto sono elencati all'art. 1325 c.c. e disciplinati nel capo 2° del titolo 2 del libro 4° del c.c. Essi sono: l'accordo (1326-1342 c.c.), la causa (art. 1343-1345), l'oggetto (artt. 1346-1349) e la forma (artt. 1350-1352) quando richiesta ab substantiam. A ciascuno di essi il legislatore dedica una sezione contenente un complesso di

³⁰ Rif. Torrente-Schlesinger in "Manuale di diritto privato", XVIII ed., Milano, 2007 pag. 447-451; Francesco Gazzoni in "manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 725 e 737

³¹ Si pensi ad esempio ai servizi pubblici di trasporto che sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto di persone o cose, compatibili con il mezzo di cui si serve l'impresa che eroga il servizio

³² Si pensi ad esempio agli obblighi scaturenti da un precedente contratto preliminare che ai sensi dell'art. 2932 c.c. dà diritto al promissario acquirente di ottenere un titolo esecutivo (la sentenza costitutiva dell'A.G. competente) che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso

³³ Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 741

³⁴ Nella specie al conduttore

³⁵ Rif. al locatario che intenda vendere

³⁶ Aveni carattere di obbligatorietà e che, in mancanza, anche solo di uno di essi comporta la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.

disposizioni legislative che li disciplina che possono schematicamente così riassumersi:

1) l'accordo può

**manifestarsi
in modo:**

con dichiarazione di accettazione della proposta comunicata al proponente

a) espresso

Per adesione mediante moduli o formulari in cui le pattuizioni aggiunte prevalgono sul modello ex art. 1342 c.c. di cui le condizioni generali del contratto predisposte da una delle parti sono efficaci se note o conoscibili con la normale diligenza

b) tacito

In cui l'accettazione si ha con l'inizio della esecuzione del contratto ma, ai sensi dell'art. 1327 co. 2 c.c. l'accettante deve informare il proponente dell'inizio della esecuzione delle obbligazioni negoziali

2) La causa del contratto, come rilevato da diversi³⁷ rappresenta la funzione economico-sociale della volontà manifestata dai contraenti che, deve sempre essere **lecita**. Come rilevato dalla dottrina, è lecito ciò che non è qualificabile ai sensi degli artt. 1343-1345 c.c. come illecito. Pertanto, da una lettura a contrario delle suddette norme, sono lecite le cause del contratto che siano conformi alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.) e dunque che non persegua scopi comunque illeciti atti ad eludere altre disposizioni (artt. 1344 - 1345 c.c.)

3) l'oggetto deve essere:

a) possibile: da taluni³⁸ è identificata con la sua materiale esistenza che tuttavia non esclude, con riguardo alla cd vendita di beni futuri, la sua possibile esistenza; da altri³⁹ intesa come "materialmente suscettibile di esecuzione". Invero, un oggetto deve ritenersi impossibile con

³⁷ Rif. Francesco Galgano in "il contratto", II ediz., Milano, 2011 pag. 149; Torrente-Schlesinger in "manuale di diritto privato, XVIII ediz, Milano, 2007 pag. 528

³⁸ Rif. Francesco Galgano in "il contratto, II ediz., Milano, 2011 pag. 179

³⁹ Rif. Torrente-Schlesinger in "manuale di diritto privato", XVIII ediz, Milano, 2007 pag. 523

riguardo alla sua natura giuridica ad esempio sarà giuridicamente impossibile il bene che la legge dichiara inalienabile: ad esempio non potrà essere oggetto di vendita un bene demaniale, ma potrà essere concessa la sua utilizzazione a privati

b) lecito: per tale si intende il bene o la prestazione che la legge vieta e dunque ogni qualvolta l'oggetto del contratto sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume

c) determinato e determinabile: attiene alla identificazione dell'oggetto. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, sarà ritenuto nullo un contratto con cui due soggetti si impegnano a trasferire la proprietà di un bene che non sia identificato, o in alcun modo identificabile

4) la forma: quando il legislatore subordina la validità del negozio giuridico ad una forma specifica in cui si fondono le dichiarazioni dando luogo ad una comune volontà dei contraenti. A tal proposito l'art. 1350 con riferimento agli atti cd. definitivi e l'art. 1351 con riguardo ai cd. contratti preliminari⁴⁰ elenca gli atti che devono essere obbligatoriamente redatti per iscritto e con le forme vincolate dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sanzionate con la nullità del contratto in caso di inottemperanza all'obbligo di forma.

Oltre ai suddetti contenuti essenziali del contratto, le parti possono prevedere anche degli **elementi cd. accidentali** che sono: l'apposizione di un **termine** entro cui le prestazioni devono essere eseguite (artt. 633 e seg. c.c.); l'apposizione di **condizioni** (ex artt. 1353 e seg. C.c.) e il modo presenti solo negli atti unilaterali al fine di limitarne gli effetti giuridici.

Quanto agli **effetti** scaturenti dalla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1372 co. 1 c.c., quest'ultimo ha una efficacia interna che sul piano delle fonti del diritto è equiparata ad una legge. Infatti, il contratto può essere sciolto per accordo delle parti o per cause ammesse dalla legge. Con riferimento all'efficacia esterna, invece, l'art. 1372 co. 2 c.c. sancisce la sua normale inefficacia rispetto ai terzi ad eccezione di alcuni casi tassativamente previsti dalla legge in cui è lo stesso legislatore ad attribuire efficacia esterna al contratto tra due soggetti mediante un meccanismo

⁴⁰ Detti anche ad effetti obbligatori

pubblicitario⁴¹ con il quale i terzi vengono resi edotti della esistenza di vincoli su beni etc.

2.2. La buona fede dei contraenti e la sua interpretazione nelle trattative e nella esecuzione del contratto

Come evidenziato da taluni⁴², il nostro ordinamento conosce, con riferimento alla materia contrattuale, due diverse accezioni del concetto di buona fede una soggettiva e una oggettiva. La prima si rinviene nell'art. 1147 c.c. che disciplina il cd. possesso di buona fede nel quale si evidenzia la non conoscenza dell'altrui appartenenza del bene e dunque senza l'intenzione di ledere altrui diritti. La seconda, invece, rappresenta la cd. correttezza che si protrae durante l'intero iter negoziale perdurando sino alla esecuzione delle rispettive obbligazioni contrattuali. Invero, l'art. 1337 c.c., come già in precedenza accennato, impone ai contraenti tanto nella fase precontrattuale quanto in quella propriamente contrattuale l'osservanza del cd. dovere di buona fede inteso in senso oggettivo; mentre l'art. 1371 c.c. sancisce che tale dovere accompagna i contraenti nella corretta esecuzione degli obblighi scaturenti dal vincolo contrattuale. Il legislatore ha avuto, altresì, cura di indicare quale canone oggettivo interpretativo ex art. 1366 c.c. quello della buona fede. Dalla stessa collocazione (nel mezzo tra gli artt. 1337 e 1371 c.c.) della disposizione legislativa (art. 1366 c.c.) regolante l'interpretazione del contratto per buona fede, se letta insieme con l'art. 1362 co. 2 c.c., è come se chiedesse all'interprete di valutare quel comportamento alla cui stregua dovrebbe valutare se l'affidamento generato nel contraente debba ritenersi legittimo o meno, dunque integrandolo con esso.

Come illustrato da taluni⁴³, la giurisprudenza inizialmente⁴⁴ (fino alla fine degli anni 80) interpretava la buona fede come regola di valutazione *a posteriori* delle condotte dei contraenti (mantenendo la distinzione tra gli

⁴¹ Rif. ad es. alle trascrizioni di atti con le quali i terzi possono avere contezza della disponibilità o meno del bene da parte di un certo soggetto.

⁴² Rif. Carmelo Di Luca Cardillo in "buona fede" pubblicata in AltalexPedia, voce aggiornata al 24.2.2014 e Andrea D'Angelo in "il principio di buona fede e la disciplina del contratto" pubblicato in https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/principio_buona_fede_dangelo.htm estratto dal libro "Il contratto in generale. La buona fede", torino, 2004

⁴⁴ Rif. Cass. Civ. n. 357/1963

artt.1374 e 1375 c.c.) solo nella fase esecutiva delle obbligazioni contrattuali, precisando che tale integrazione non potesse ritenersi assimilabile ad una *integrativa giudiziale*” poiché solo quest’ultima si fonda sull’applicazione di criteri ricavabili dal contesto normativo). Successivamente⁴⁵, invece, ha interpretato i principi di correttezza e buona fede collocando l’autonomia privata come uno strumento per perseguire interessi leciti e meritevoli di tutela ovverosia conformi ai valori di fondo cui si ispira l’ordinamento. In tal modo ha attribuito alla buona fede il ruolo di integrazione del contenuto contrattuale.

Infatti, come rilevato dalla stessa dottrina⁴⁶, la valutazione effettuata dal giudice si fonda sulla concreta considerazione dei singoli conflitti di interessi poiché è legata direttamente all’interpretazione del contratto nonché alla ricostruzione dell’assetto economico del rapporto voluto dalle parti.

3. Funzioni dell’interpretazione in ambito contrattuale e natura dei criteri soggettivi e oggettivi

In un precedente scritto⁴⁷, l’autrice evidenziava, con riferimento all’art. 12 preleggi c.c. che l’interpretazione è un’attività finalizzata a far emergere il significato di una disposizione legislativa.

In materia contrattuale, il legislatore invita l’interprete a compiere la stessa attività ma con criteri diversi, per grado, rispetto a quelli generali contenuti nell’art. 12 preleggi c.c., sanciti agli artt. 1362-1365 c.c.⁴⁸ e agli artt. 1366-1371 c.c.⁴⁹

Invero, come già detto nell’introduzione del presente scritto, attraverso l’interpretazione del contratto, si tende a far emergere il significato delle

⁴⁵ Rif. Cass. Civ. n. 3775/1994

⁴⁶ Rif. Carmelo di Luca Cardillo in “Buona fede” pubblicato su AltalexPedia voce aggiornata al 24.2.2014

⁴⁷ Rif. Alessandra Mei in “L’interpretazione della legge: cosa è, come funziona e chi esercita tale funzione-potere” pubblicato in Istituti di Procedura Civile il 21.11.2017 in La Nuova Procedura Civile, 6,2017 (pag. 7)

⁴⁸ Contenenti i criteri soggettivi dell’interpretazione

⁴⁹ Contenenti i criteri oggettivi dell’interpretazione

dichiarazioni negoziali che, come evidenziato da alcuni⁵⁰, non può compiersi tenendo conto solo del significato proprio delle parole connesse dette o scritte in un contratto poiché, come rilevato anche da altri⁵¹, il dato letterale costituisce uno degli strumenti utilizzati di cui l'interprete deve avvalersi poiché lo stesso art. 1362 co. 2 c.c. invita a farlo valutando altresì il "loro⁵² comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" e dunque anche quello precedente e concomitante alla formazione del consenso ex art. 1337 c.c.. Tuttavia, mentre i criteri letterali e teleologici di cui all'art. 12 co. 1 preleggi c.c. appaiono avere una prevalenza dei primi sui secondi, lo stesso non può dirsi riguardo all'interpretazione delle dichiarazioni negoziali presenti in un contratto poiché il comportamento tenuto dalle parti sia prima che dopo la conclusione del contratto, appare avere un peso leggermente superiore (o quantomeno non inferiore) rispetto alle apparenti volontà desunte dal mero dato letterale.

Tuttavia la questione resta molto controversa tanto in dottrina quanto in giurisprudenza poiché mentre taluni⁵³, interpretando in maniera più aderente al testo legislativo l'art. 1362 c.c., escludono che il principio "in claris non fit interpretatio" possa trovare applicazione con riguardo alla interpretazione dei negozi giuridici poiché la stessa disposizione legislativa impone all'interprete una valutazione globale e sistematica anche oltre l'apparente dettato dispositivo, ovvero anche oltre il dato meramente letterale; un diverso orientamento⁵⁴ ritiene che, in virtù del "gradualismo" dei criteri, quelli sussidiari devono trovare applicazione soltanto se quelli principali (letterale e del collegamento tra le varie disposizioni contrattuali) non siano sufficienti ad individuare il comune intento delle parti.

⁵⁰ Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1005 nonché Massimo Bianca in "Il Contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag. 378

⁵¹ Vd. "interpretazione del contratto" par. 4 in Wikipedia

⁵² Rif. al comportamento tenuto dalle parti

⁵³ Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato, Napoli, 1996 pag 1005; Massimo Bianca in "Il contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag.391 nonché Cass. Civ. n. 511 del 20.1.1984; Cass. Civ. n. 1198 del 25.2.1982; Cass. Civ. n.5073 del 18.8.1986; Cass. Civ. n. 6641 del 5.4.2004

⁵⁴ Rif. Cass. Civ. n. 7496 del 13.12.1986; Cass. Civ. n. 4309 del 28.6.1986; Cass. Civ. n. 4333 del 18.4.1995; Cass. Civ. n. 10521 del 6.10.1995; Cass. Civ. n. 19140 del 29.9.2005

4. I criteri soggettivi⁵⁵ ex artt. 1362-1365 c.c.: cosa sono e come si applicano

I cd. *criteri soggettivi* sono individuati dalla dottrina nelle disposizioni contenute negli articoli legislativi dal 1362 al 1365 c.c. regolanti rispettivamente:

- 1) l'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.);
- 2) l'interpretazione cd. sistematica (art. 1363 c.c.);
- 3) l'interpretazione cd. restrittiva in relazione ai significati collegabili all'oggetto del contratto (art. 1364 c.c.);
- 4) l'interpretazione logico-estensiva delle disposizioni contrattuali cd. esemplificative ai casi non espressi collegabili a quelle contemplate (art. 1365 c.c.)

Quanto al **primo**⁵⁶, rappresenta il criterio "madre di tutte le interpretazioni"⁵⁷ soggettive e oggettive⁵⁸. Tuttavia, sebbene indiscutibile sia la preminenza delle prime sulle seconde, non altrettanto netta può definirsi la gerarchia dei criteri soggettivi sanciti dal legislatore agli artt. 1362-1365 c.c. Invero, taluni⁵⁹ danno preminenza al dato letterale sistemico delle disposizioni contrattuali contenute nell'accordo conclusivo altri⁶⁰ valutando le predette insieme con il contegno posto in essere dalle parti con riferimento alla buona fede oggettiva durante le fasi precontrattuale, contrattuale ed esecutiva del contratto. Questi ultimi⁶¹,

⁵⁵ Così denominati da Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1006 corrispondenti a quelli da altri (tra i quali Torrente-Schlesinger in Manuale di diritto privato, XVIII ediz, Milano 2007 pag.539) denominati con l'espressione "interpretazione soggettiva".

⁵⁶ Rif. a quello contenuto nell'art. 1362 c.c.

⁵⁷ Espressione di Luigi Viola utilizzata per definire la cd. interpretazione letterale di cui all'art. 12 co. 1 preleggi c.c. in "interpretazione della legge con modelli matematici", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 24 da altri (Tribunale di Taranto, sez. 2° del 2.8.2016) denominata "regina delle interpretazioni"

⁵⁸ Rif. agli artt. 1366-1371 c.c.

⁵⁹ Rif. Cass. Civ. n. 7496 del 13.12.1986; Cass. Civ. n. 4309 del 28.6.1986; Cass. Civ. n. 4333 del 18.4.1995; Cass. Civ. n. 10521 del 6.10.1995; Cass. Civ. n. 19140 del 29.9.2005

⁶⁰ Fra i quali Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1005 e Massimo Bianca in "Il contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag.391 nonché Cass. Civ. n.23701/2016 e Cass. Civ. n. 9380/2016 in raccolta massime Brocardi.it 2003-2017 sotto l'art. 1362c.c; Cass. Civ. n. 511 del 20.1.1984; Cass. Civ. n. 1198 del 25.2.1982; Cass. Civ. n.5073 del 18.8.1986; Cass. Civ. n. 6641 del 5.4.2004

⁶¹ Rif. Francesco Gazzoni in "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996 pag. 1005 e Massimo Bianca in "Il contratto" in Diritto Civile, ed. Giuffrè, pag.391 nonché Cass. Civ. n.23701/2016 e Cass. Civ. n. 9380/2016 in raccolta massime Brocardi.it 2003-2017 sotto l'art. 1362c.c; Cass. Civ. n. 511 del 20.1.1984; Cass. Civ. n. 1198 del 25.2.1982; Cass. Civ.

diversamente dai primi⁶², escludono la prevalenza del dato letterale sullo scopo perseguito dalle parti rilevando invece che, il significato delle parole - in applicazione dei brocardi latini "*in contractibus rei veritas potius quam scriptura perspici debet*"⁶³ e "*in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit*"⁶⁴ - deve essere attribuito avendo riguardo ai fatti più che alle parole dovendo l'interprete adeguare il senso delle parole utilizzate con riferimento all'interesse economico perseguito dalle stesse.

Il secondo⁶⁵ impone all'interprete di attribuire il senso della volontà negoziale dalla concatenazione delle singole disposizioni che, dunque, devono essere lette e interpretate in modo logico, coerente e armonico.

Il terzo⁶⁶ pretende che l'interprete nel processo logico diretto a ricercare la volontà contrattuale interpreti il significato di un'espressione in aderenza all'oggetto e alla causa del negozio giuridico la cui mancanza o illegittimità, come ricordato in precedenza, costituiscono causa di nullità del contratto ex art. 1418 c.c..

Il quarto⁶⁷, diversamente dal precedente⁶⁸, sancisce che dalla previsione di clausole contenenti patti esemplificativi non possa escludersi la applicazione di queste a fattispecie che ancorché non espressamente contemplate, secondo a logica, vi rientrerebbero. In sostanza, anch'esso serve per attribuire un senso alle parole che sia conforme alla volontà dei contraenti anche quando il dato letterale delle espressioni utilizzate, lette isolatamente avrebbero un senso diverso da quello risultante dal suo insieme.

Secondo un significativo orientamento giurisprudenziale⁶⁹, con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta a pena di nullità del contratto, (diversamente dai casi in cui vi sia libertà di forma) i predetti principi

n.5073 del 18.8.1986; Cass. Civ. n. 6641 del 5.4.2004

⁶² Rif. Cass. Civ. n. 7496 del 13.12.1986; Cass. Civ. n. 4309 del 28.6.1986; Cass. Civ. n. 4333 del 18.4.1995; Cass. Civ. n. 10521 del 6.10.1995; Cass. Civ. n. 19140 del 29.9.2005

⁶³ Che significa "nei contratti si deve comprendere più la sostanza del negozio, che non il testo scritto" in Brocardi.it 2003-2017 (art. 1362 c.c.)

⁶⁴ Che vuol dire che "nelle convenzioni si deve aver riguardo alla volontà dei contraenti piuttosto che alle loro parole" in Brocardi.it 2003-2017 (art. 1362 c.c.)

⁶⁵ Rif. all'interpretazione sistematica

⁶⁶ Rif. all'interpretazione restrittiva in funzione dell'oggetto

⁶⁷ Rif. art. 1365 c.c.

⁶⁸ Rif. art. 1364 c.c.

⁶⁹ Rif. Cass. Civ. 12297/2011 in raccolta massime Brocardi.it 2003-2017 sotto l' art. 1362c.c.

interpretativi potrebbero ragionevolmente condurre ad un risultato diverso poiché in tali ipotesi la volontà negoziale, dovrà desumersi inequivocabilmente dall'atto nel quale deve essere consacrata poiché negli atti cd. a forma vincolata, l'inosservanza di quest'ultima è sanzionata dal legislatore (art. 1418 c.c.) a pena di nullità e pertanto non consente all'interprete di rinvenirla fuori da questa, dovendosi ivi manifestare con chiarezza. Invero, secondo l'autrice, mentre nei contratti in cui non vi è una forma imposta l'interprete può, o meglio dovrebbe desumere la comune volontà contrattuale interpretandola anche oltre le parole dette; lo stesso non può dirsi con riferimento ai contratti elencati negli artt. 1350-1351 c.c. cd. a forma vincolata prescritta dalla legge e a quelli in cui l'obbligo formale derivi da una precedente volontà pattizia poiché il legislatore ne presume all'art. 1352 c.c. l'esistenza di un vincolo analogo a quello legalmente imposto. In questi ultimi, al dato letterale deve riconoscersi in caso di contrasto interpretativo, prevalenza alle parole dette anche se i fatti tradiscano il loro significato. La ratio risiede nella essenzialità della forma che diviene sostanza.

5. I criteri oggettivi ex artt. 1366-1371 c.c.

I criteri interpretativi di tipo oggettivo sono quelli contenuti negli artt. 1366-1371 c.c. nei quali l'interpretazione deve essere condotta nei seguenti modi:

- 1) per buona fede (art. 1366 c.c.);
- 2) in favore della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.);
- 3) secondo gli usi normativi o le prassi aziendali (art. 1368 c.c.);
- 4) secondo la convenienza dell'affare in relazione all'oggetto e alla natura del contratto (art. 1369 c.c.);
- 5) contro l'autore della pattuizione (art. 1370 c.c.);
- 6) nel modo meno dispendioso (art. 1371 c.c.).

Quanto all'**interpretazione secondo buona fede**⁷⁰, secondo l'autrice, potrebbe definirsi come "il padre di tutti i criteri oggettivi". Invero, nonostante la apparente collocazione tra i criteri secondari, in realtà nel ragionamento dell'interprete funge da strumento correttivo-integrativo

⁷⁰ Rif. art. 1366 c.c.

qualora, nella ricerca della comune intenzione desumibile dal comportamento complessivo delle parti, l'interprete ritenga che il comportamento di una di queste sia contrario al dovere di comportarsi secondo buona fede⁷¹ durante l'intera vita del rapporto contrattuale - dal concepimento (trattative)⁷² alla nascita (contratto)⁷³ sino alla morte (estinzione del rapporto per esecuzione delle obbligazioni contrattuali)⁷⁴. Infatti, l'interprete in tali casi deve dare un'interpretazione 'correttiva' del contratto che in sostanza tuteli il contraente di buona fede che abbia riposto un legittimo affidamento nel comportamento chi, in mala fede, abbia generato false aspettative nell'altro. L'intervento correttivo-integrativo dell'A.G. è desumibile anche dagli articoli richiamati tra parentesi in calce all'art. 1366 c.c. tra i quali figura anche l'art. 1362 c.c.

L'interpretazione secondo il principio della conservazione del contratto⁷⁵, invece, impone all'interprete una lettura delle clausole contrattuali che - similmente a quanto affermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 356 del 1996 con riferimento alla legittimità costituzionale di una legge ogni qualvolta possa essere interpretata, tra gli innumerevoli altri modi contrastanti con le disposizioni costituzionali, in un modo conforme ad esse - ne consentano la loro efficacia anziché la loro inefficacia.

L'interpretazione secondo gli usi normativi o le prassi aziendali⁷⁶ dispone che nella interpretazione dell'accordo negoziale, laddove vi sia una lacunosità o oscurità di una o più clausole, il senso alle parole deve essere attribuito facendo ricorso all'ausilio dei cd. usi interpretativi. Invero, taluni⁷⁷ ritengono che, trattandosi di un criterio sussidiario, possa essere applicato solo se quelli soggettivi non siano sufficienti ad attribuire un senso alle parole dette o scritte. Invero, essi soccorrono nel caso in cui dall'impiego degli strumenti e principi contenuti nei criteri principali (artt. 1361-1365 c.c.) residuano delle ambiguità.

⁷¹ Vale a dire ex art 1175 e 1338 c.c. con correttezza, lealtà e proibità

⁷² Rif. art. 1337 c.c.

⁷³ Rif. art. 1337 c.c.

⁷⁴ Rif. art. 1375 c.c.

⁷⁵ Rif. art. 1367 c.c.

⁷⁶ Rif. art. 1368 c.c.

⁷⁷ Rif. Cass. Civ. sez. lavoro, 6752/1991

A parere della scrittrice, il criterio interpretativo dell'art. 1368 c.c. consente di cercare fuori dal contratto la chiave di lettura con un meccanismo che potremmo definire simile a quello dei criteri analogici contenuti nell'art. 12 co. 2 preleggi c.c. poiché negli uni e negli altri il presupposto applicativo è dato da una lacuna (legislativa nell'art. 12 co. 2 preleggi e contrattuale nell'art. 1368 c.c.) che consente all'interprete - nel primo caso⁷⁸ di ricorrere quale ultima spiaggia ai principi generali dell'ordinamento facendo ricorso al criterio interpretativo della cd. analogia iuris⁷⁹ - nel secondo⁸⁰ ai cd. usi interpretativi o prassi aziendali

La interpretazione secondo la convenienza dell'affare in relazione alla natura e all'oggetto del contratto⁸¹ soccorre quando da una disposizione contrattuale, nonostante la scrematura dei significati diversi da quelli collegabili alla natura e all'oggetto del contratto operata dall'art. 1364 c.c., residuino degli ulteriori dubbi interpretativi che devono essere risolti con la chiave di lettura della interpretazione più conveniente.

L'interpretazione contro l'autore della disposizione contrattuale⁸² dispone che nei contratti in cui il consenso si manifesta mediante la sottoscrizione dell'accordo redatto dal proponente, le clausole devono essere interpretate nel senso più favorevole della parte debole⁸³ del vincolo contrattuale e dunque nel modo meno vantaggioso per il suo autore. Come rilevato dalla dottrina⁸⁴, una esplicitazione di tale principio si rinviene nell'art. 35 co. 2 del codice del consumo in cui, con riguardo ai contratti conclusi tra "professionista"⁸⁵ e "consumatore"⁸⁶ (dopo aver sancito al

⁷⁸ Rif. alle ipotesi di lacuna legislativa

⁷⁹ Per approfondimenti sull'interpretazione per analogia Legis si veda Luigi Viola in "interpretazione della legge con modelli matematici", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 36-37 nonché Alessandra Mei <http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2017/11/voceinterpretazione.pdf> pag. 12

⁸⁰ Rif. alla ambiguità delle clausole contrattuali

⁸¹ Rif. art.1369 c.c.

⁸² Rif. art. 1370 c.c.

⁸³ In questo senso Cass. Civ. 3510 del 10.6.1982

⁸⁴ Rif. Francesco Galgano in "Il contratto", II ediz., Milano, 2011 pag. 454

⁸⁵ Per tale intendendosi ai sensi dell'art.3 let. c) d.lgs. 206/2003 "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario"

⁸⁶ Definito così ex art. 3 let. a) d.lgs. 206/2003 "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"

comma 1 un dovere di chiarezza con cui devono essere redatte le clausole contrattuali) è comunque previsto che *“in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.*

L’interpretazione in senso meno gravoso⁸⁷, infine ha carattere residuale ed entra in gioco come “ultima spiaggia” quando nonostante le scremature operate dai precedenti criteri (soggettivi e oggettivi), permangano dei dubbi interpretativi che ammettano diverse interpretazioni che non risultino ancora superate. In tal caso, la clausola dovrà interpretarsi nel significato più economico ovvero meno oneroso.

La Nuova Procedura Civile

⁸⁷ Rif. art. 1371 c.c